



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Prot. n.

Tivoli, 07 dicembre 2023

Il Procuratore della Repubblica

OGGETTO: integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.

1. Premessa, l'ulteriore intervento in materia di contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica, la l. n. 168/2023.

A seguito dell'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. *Codice rosso*) questa Procura ha adottato specifiche linee guida¹ ed ha aggiornato la direttiva n. 2/2019 *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere*².

La direttiva citata ha subito plurime modifiche, anche recentemente, recependo le linee guida *sulla comunicazione della misura cautelare personale ai Servizi socioassistenziali ex art. 282-quater c.p.p., collaborazione con i citati servizi*.

La legge 24 novembre 2023, n. 168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2023, **in vigore dal 9 dicembre 2023**, ha imposto, per la rilevanza dei temi affrontati e per le numerose disposizioni introdotte, un primo approfondimento per consentirne l'immediata e puntuale applicazione. Sono state adottate, perciò, il 6 dicembre 2023 Linee guida che potranno essere scaricate dal sito della Procura³.

Come indicato nelle Linee guida adottate, va aggiornata la direttiva n. 2/2019 sulla base delle numerose nuove disposizioni che interessano principalmente il pubblico ministero e la polizia giudiziaria.

2. L'impegno e la professionalità della polizia giudiziaria del circondario (anche) in questa materia

Questo Procuratore e i Sostituti Procuratori sono consapevoli dell'impegno richiesto alla polizia giudiziaria del circondario che ha sempre offerto il massimo contributo, tanto da consentirmi di affermare che il livello di professionalità e formazione è particolarmente elevato, con importanti risultati nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

¹ Consultabili sul sito della Procura di Tivoli, <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/>, sezione *Contrasto violenza di genere, Linee guida*, alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7729.pdf.

² Consultabili, nella versione vigente a seguito dei plurimi aggiornamenti, sul sito della Procura di Tivoli, alla pagina https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10324.pdf

³ Nella prima pagina, News, ovvero https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11031.pdf.

Nel caso di utilizzo anche parziale del testo la citazione deve essere la seguente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*
https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/2023. *Indicazioni operative.*

Grazie all'impegno corale, anche della rete che si è formata in questo circondario (di cui sono parte lo Sportello accoglienza e ascolto della Procura, i Centri Anti Violenza, i servizi dell'Asl, ed oggi anche i Servizi sociali) vi è un consistente incremento delle denunce/querele e delle misure cautelari a tutela delle vittime.

Questo circondario è menzionato pubblicamente anche per le prassi operative, realizzate grazie alla polizia giudiziaria, che sono state anche normate con la l. n. 168/2023, come l'obbligatorietà del braccialetto elettronico (sempre qui applicato pur se era previsto come facoltativo), la necessità di prevedere una distanza non inferiore a 500 metri, ritenere che il mancato consenso dell'indagato impone una valutazione di maggiore pericolosità con richiesta di una più grave misura.

Posso oggi rappresentare al Sig. Questore e ai Sig.ri Comandanti provinciali, che leggono per conoscenza, l'elevato livello di professionalità di tutti i Commissariati e Comandi che operano in questo circondario, oltre che degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria presenti in Procura.

I risultati sono stati raggiunti anche grazie alla formazione continua, che costituisce il presupposto per un corretto intervento. Infatti, l'art. 6 della l. n. 168/2023 (*Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*) prevede *appropriate linee guida nazionali con l'obiettivo e di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza*, fermo restando il disposto dell'art. 5 della l. n. 69/2019 che si occupa della specifica formazione degli operatori delle forze di polizia che deve tenere conto anche delle finalità della nuova disposizione che richiama una specifica formazione per contrastare la violenza ai danni delle donne e domestica.

L'importanza dell'intervento normativo impone un primo momento di confronto come comunicato separatamente.

3. La *ratio* della l. n. 168/2023.

Rinviando al par. 3 delle Linee guida per un più diffuso esame, preme porre in risalto la *ratio* della l. n. 168/2023, approvata in pochi mesi a dimostrazione dell'importanza per il legislatore.

Con la l. n. 168/2023 *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* **per la prima volta il legislatore indica espressamente il contrasto alla violenza sulle donne** (e non solo alla violenza di genere o domestica), prendendo atto del contenuto e delle finalità della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, ratificata ai sensi della l. n. 77/2013.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa n. 1294, poi divenuto legge con alcune modifiche, indica con chiarezza l'obiettivo "*... contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, il disegno di legge... si muove ... nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere... occorre una risposta ... alle esigenze più urgenti manifestate su tale odioso fenomeno*".

Per quanto attiene alle vittime "*l'incidenza delle donne sul totale si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali*". I dati consentono anche di affermare che i reati cd Codice rosso sono per larga parte (mediamente 80%) commessi da uomini ai danni di donne e, soprattutto ai danni di donne in quanto tali.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenza di genere* a seguito della legge n. 168/2023. *Indicazioni operative.*

Fermo restando che le singole disposizioni non differenziano nel genere l'autore o la vittima di reato⁴, appare necessario orientarsi nelle diverse definizioni di carattere generale in quanto nel codice penale e nel codice di rito mancano le definizioni di violenza di genere, violenza domestica e violenza ai danni delle donne. Per quanto interessa in questa sede:

- a) la **violenza di genere** include tutti i comportamenti in grado di provocare danni di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, **commessi in ambito familiare o meno**, prevalentemente nei confronti delle donne, ma non solo (sintesi dell'art. 3 lett. a) e d) della Convenzione di Istanbul);
- b) la **violenza domestica** consiste in *“uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”* (art. 3 lett. b) della Convenzione di Istanbul **e oggi, attraverso l'applicazione delle aggravanti appositamente previste, dall'art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/20139;**
- c) la **violenza nei confronti delle donne** consiste in *qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale* (art. 3, lett. f) della Convenzione di Istanbul; comprende sia la violenza di genere che domestica, e assume rilievo per la l. n. 168/2023 che richiede solo per questa forma di violenza specifici percorsi formativi (art. 6). La descrizione e le ragioni della specificità della violenza nei confronti delle donne è ben esposta dalla Corte di cassazione in recenti sentenze⁵.

I diritti della persona offesa hanno ottenuto gradualmente ulteriori riconoscimenti con varie disposizioni, molte delle quali contenute nella l. n. 69/2019. Con la legge n. 168/2023 il ruolo della persona offesa nei reati in esame acquisisce ulteriore rilievo e, dunque, un proprio Statuto, incrementando i diritti della persona offesa ea divenire centrali le esigenze di tutela della sua vita e della sua incolumità attraverso la quasi totalità delle disposizioni introdotte che saranno esaminate oltre.

4. Il contenuto del presente documento, integrativo della direttiva n. 2/2019.

L'imminente entrata in vigore della legge induce ad adottare un documento riepilogativo delle modifiche introdotte, per quanto di interesse della polizia giudiziaria (per un maggiore approfondimento potranno essere consultate le citate Linee guida), rinviando a un secondo momento l'inserimento delle novità nel testo della direttiva n. 2/2019, intendendosi per ora integrata dal presente documento.

⁴ Ad esclusione del delitto di mutilazioni genitali femminili.

⁵ *“Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l'illiceità in sé dei singoli episodi, già puntualmente richiamato e approfondito dalla sentenza delle Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, è dato innanzitutto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone "la natura strutturale" la qualifica come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione), diventa inammissibile l'interpretazione limitativa e ridimensionante, proposta dal ricorso, di confinare il reato di cui all'art. 572 cod. pen. ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica (Sez. VI, n. 19847/2022; in tal senso, anche S.C. sent. n. 3377/2023, Rv. 285273).*



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

5. Una prima specifica direttiva: la necessità di indicare la relazione autore vittima nelle CNR relative ai reati per i quali è previsto l'apposto campo nel portale NDR.

Le modifiche introdotte richiedono alla polizia giudiziaria particolari adempimenti che si indicano in linea generale:

- a) occorre compilare correttamente la CNR nel nuovo format allegato (sia nel caso di denuncia che di querela/denuncia della parte) indicando il campo *relazione autore vittima*, quando per i delitti in cui rileva (sotto indicati) è presente una relazione autore vittima;
- b) nei casi supra a) occorre, inoltre, compilare gli appositi campi del portale NDR che presenta tre diverse maschere, di cui due sono di necessaria compilazione per l'assegnazione dei reati in Procura:

Affettivo: con le relazioni amante, coniuge, convivente, ex amante, ex convivente, ex fidanzato/a, ex partner, fidanzato/a, partner, separato/a;

Parentela: altro grado, figlio/a, fratello/sorella, nipote, nonno/a, padre/madre, zio/zia

In considerazione dell'assenza di alcune relazioni e delle plurime e diverse relazioni indicate nei reati e nelle aggravanti, e in attesa del doveroso aggiornamento informatico, si utilizzerà un campo corrispondente se mancante la corretta definizione, ad esempio:

- per *famiglia o nucleo familiare*, il campo corrispondente a *Parentela*: altro grado, figlio/a, fratello/sorella, nipote, nonno/a, padre/madre, zio/zia
- per *prossimi congiunti*, si potrà anche compilare il campo corrispondente a *Parentela*, altro (per semplicità)
- per *unione civile*, il campo corrispondente a *Affettivo*, *Coniuge*, *divorziato* o *separato*;
- per *relazione affettiva*, il campo corrispondente a *Affettivo*, *partner* o *ex partner*.

In particolare, il campo relazione (se presente la relazione) deve essere indicato per i delitti che saranno oltre precisati nell'esame delle singole disposizioni e che si elencano già ora (in grassetto quelli non generalmente indicati come codice rosso) :

- 1) **tentato omicidio** (artt. 56-575 c.p.);



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

- 2) **costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);**
- 3) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- 4) **percosse (art. 581 c.p.);**
- 5) **lesioni personali (art. 582 c.p.) in ogni caso** e non solo per le aggravanti cd codice rosso (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- 6) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);**
- 7) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- 8) **interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);**
- 9) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- 10) **atti sessuali con minorenne** (art. 609-*quater* c.p.);
- 11) **corruzione di minorenne** (art. 609-*quinquies* c.p.);
- 12) **violenza privata (art. 610 c.p.);**
- 13) **minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)**
- 14) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- 15) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- 16) **stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);**
- 17) **violazione di domicilio (art. 614 c.p.);**
- 18) **danneggiamento (art. 635 c.p.).**

Il cancelliere dell'Ufficio Primi Atti verificherà la corretta compilazione segnalando ai comandi eventuali anomalie.

6. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dal questore: l'ammonimento (art. 1 della l. n. 168/2023): a) le modifiche all'art. 3 d.l. n. 93/2023, conv. con l. n. 119/2013.

6.1. Le nuove disposizioni.

L'art. 1 l. n. 168/2023 (*Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime*) interviene, **sull'ammonimento applicato d'ufficio dal Questore per condotte di violenza domestica** ai sensi del **d.l. n. 93/2013, conv. con la l. n. 119/2013**, attraverso un procedimento avviato dalle forze dell'ordine in presenza di condotte riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all'art. 581 (percosse, anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, **nell'ambito di violenza domestica espressamente definita:**

- a) **viene ampliato l'ambito di applicabilità**, per cui l'ammonimento può essere emesso (d'ufficio) per numerosi delitti, tentati o consumati, ritenuti *reati spia* che richiedono un immediato intervento per interrompere la violenza, si tratta dei seguenti articoli previsti dal codice penale: 581 (già previsto in precedenza), 582 (in precedenza il riferimento era al solo secondo comma, lesioni personali perseguibili a querela), 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, 635.
- b) **è estesa la nozione di violenza domestica, nell'ambito della quale devono essere commessi i delitti su indicati per consentire l'ammonimento** ai delitti commessi in presenza di minorenni;



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

- c) **sono previsti, innovativamente, effetti sostanziali e procedurali** quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica (come su definita), da soggetto già ammonito ai sensi del citato articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è stato già adottato l'ammonimento:
- le pene sono aumentate; trattasi di aggravante comune, perciò con aumento fino a un terzo ex art. 64 c.p. (comma 5-*quater*);
 - si procede d'ufficio, nei casi in cui è prevista la perseguibilità a querela (comma 5-*quinqüies*);
- d) **si introduce l'art. 3.1. d.l. n. 93/2013, conv. con l. n. 119/2013 per cui** l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

6.2. Le direttive impartite.

CNR e compilazione del portale NDR

La nuova procedibilità d'ufficio, e l'obbligo di denuncia della polizia giudiziaria, **sussiste in presenza dei seguenti delitti:**

- 1) art. 581 c.p. (percosse);
- 2) art. 582 c.p. (lesioni personali);
- 3) art. 610 c.p. (violenza privata);
- 4) art. 612, secondo comma, c.p. (minaccia aggravata);
- 5) art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori);
- 6) art. 612-*ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- 7) art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
- 8) art. 635 c.p. (danneggiamento),

sempre che commessi nell'ambito della violenza domestica che ricorre quando vi siano uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La Comunicazione della Notizia di reato dovrà essere correttamente compilata, indicando sempre nel format allegato che vi è una *relazione*, e nel portale NDR sarà compilato l'apposito campo con la relativa relazione

- **sia se si tratta di CNR con denuncia d'ufficio**, quindi perché la persona è stata già ammonita dal questore ai sensi della presente legge anche con persona offesa diversa, e in tal caso saranno indicati i dati dell'ammonimento e trasmessa copia del provvedimento;
- **sia se si tratta di CNR derivante da querela/denuncia**⁶;

Comunicazione al prefetto

⁶ I reati indicati sono stati attribuiti alla competenza del Gruppo specializzato (Gruppo Uno).



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

Se si procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica come sopra indicata e dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta e lo si comunica al prefetto:

- la comunicazione potrà contenere tutti i dati utili per il Prefetto;
- nella CNR si segnalerà che è stata data comunicazione al Prefetto;
- si comunicherà al PM assegnatario del procedimento l'eventuale provvedimento emesso dal prefetto.

I delitti previsti dall'art. 362-bis c.p.p.:

a) sono i seguenti:

- 1) tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.);
- 2) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
- 3) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- 4) lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- 5) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- 6) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
- 7) interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);
- 8) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.);
- 9) violenza privata (art. 610 c.p.)
- 10) minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)
- 11) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- 12) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- 13) stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.);

b) sempre che ricorra una delle seguenti relazioni indagato-vittima:

- coniuge, anche separato o divorziato;
- parte dell'unione civile
- convivente
- persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva
- prossimi congiunti.

7. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dal questore: l'ammonizione (art. 1 della l. n. 168/2023): b) le modifiche all'art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. con l. 39/2009.

7.1. Le nuove disposizioni.

L'art. 1 della legge n. 168/2023 modifica l'articolo 8 del d.l. n. 11/2009, conv. con la l. n. 38/2009 che prevede l'ammonizione applicata dal Questore su richiesta della persona offesa del delitto di cui



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della *legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

all'art. 612-*bis* (atti persecutori) perseguibile a querela, richiesta che può essere presentata fino a che non è proposta la querela:

- a) ampliando l'ambito di applicabilità, per cui l'ammonimento richiesto dalla persona offesa, prima di proporre querela, riguarda non solo l'art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori), ma anche l'art. 612-*ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti i seguenti delitti), **indipendentemente dall'essere stati commessi nell'ambito della violenza domestica**;
- b) **prevedendo effetti sostanziali e procedurali** quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del citato articolo e (**innovativamente**) anche se la persona offesa è diversa da quella per cui è stato già adottato l'ammonimento:
 - le pene sono aumentate, trattasi di aggravante comune, perciò con aumento fino a un terzo ex art. 64, primo comma, c.p.;
 - si procede d'ufficio.

7.2. Le direttive impartite.

Nel caso di denuncia per i delitti ex artt. 612-*bis* e 612-*ter* oggi aggravati, derivante dal previo ammonimento, si avrà cura di segnalarlo e allegare copia del provvedimento del questore.

Non rileva, come ricordato, l'eventuale relazione autore vittima che, però, va comunque indicata.

8. Le disposizioni relative alle misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria (art. 2 l. n. 168/2023).

8.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 2 della l. n. 168/2023 (*Potenziamento delle misure di prevenzione*), apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice antimafia):

- a) Sono estese le fattispecie di pericolosità previste dall'art. 4, comma 1, lett. i-*ter* d.lgs. 159/2011⁷ (indiziati dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori) inserendo gli indiziati dei seguenti delitti, tentati o consumati:
 - 1) omicidio (art. 575 c.p.);
 - 2) lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.), laddove aggravate ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo c.p.);
 - 3) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), senza che debbano ricorrere le ipotesi aggravate dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;
 - 4) violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), tra cui va ricompresa l'ipotesi aggravata ex art. 609-*ter* c.p. (trattandosi di mere aggravanti); sembra ricompreso anche l'art. 609-*octies* c.p che sanziona la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p.

⁷ Art. 4 Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

.... i-*ter*) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale ***o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.***



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenza di genere a seguito della legge n. 168/2023. Indicazioni operative.*

b) per i soggetti indiziati dei delitti su indicati sono previste particolari disposizioni sulle misure applicabili, tra cui l'obbligatoria imposizione del braccialetto elettronico con modalità corrispondenti a quelle relative alle misure cautelari, indicate oltre (si rinvia nel dettaglio al par. 8 delle Linee guida).

8.2. Le direttive impartite.

Questa Procura richiede puntualmente le misure di prevenzione, pertanto la polizia giudiziaria diversa dalla Polizia di Stato (avendo il Questore il potere di proposta) potrà avanzare apposita segnalazione contenente specifici dati che potranno essere indicati dalla polizia giudiziaria della segreteria del Procuratore.

Quanto all'esecuzione delle misure di prevenzione personali, trattasi di competenza del questore sicchè non sono impartite specifiche disposizioni, pur se si dovrà assicurare l'effettività e la rapidità di applicazione del braccialetto elettronico (cfr. modalità esecutive indicate oltre sull'applicazione del braccialetto elettronico).

9. Disposizioni penali: a) le modifiche alla sospensione condizionale della pena (artt. 15 e 18 l. n. 168/2023).

9.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 15 della l. n. 168/2023 prevede importanti modifiche all'art. 165, quinto comma, c.p., introdotto dalla l. n. 69/2019, rese necessarie dopo alcuni anni di applicazione e di verifica di plurime problematiche.

Per quanto rileva in questa sede, nel caso di concessione della pena sospesa per plurimi delitti di violenza di genere, viene imposto l'obbligo del condannato *“di partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero va comunicata al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione.

9.2. Le direttive impartite.

La polizia giudiziaria, qualora venga a conoscenza di qualunque violazione dell'adempimento imposto, lo comunicherà alla Procura della Repubblica, Ufficio esecuzione, per la richiesta di revoca del beneficio.

10. Disposizioni penali: b) le modifiche dell'art. 387-bis c.p. (art. 9 l. n. 168/2023) e la possibilità di applicare misure cautelari nel caso di arresto (art. 12 l. cit.).

10.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 9 della l. n. 168/2023 modifica l'art. 387-bis c.p. (*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*), introdotto dalla l. n. 69/2019, che sanziona(va) la violazione delle misure adottate ai sensi degli articoli:

- 282-bis c.p.p., allontanamento dalla casa familiare;
- 282-ter c.p.p., divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- 384-bis c.p.p., allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (disposto dalla polizia giudiziaria).

Le modifiche introdotte.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenza di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

Queste le modifiche:

- **si innalza la pena, da tre anni di reclusione a tre anni e sei mesi;**
- **viene introdotto un secondo comma che riproduce alcune delle condotte precedentemente sanzionate dall'art. 388, secondo comma, c.p. (conseguentemente abrogate), prevedendo la stessa pena del primo comma. Sono punite, dunque, ai sensi dell'art. 387-*bis* c.p. le violazioni:**

- 1) **degli ordini di protezione contro gli abusi familiari** di cui all'art. 342-*ter*, primo comma, del codice civile **emessi dal giudice in sede civile**, su istanza di parte, con decreto, con i quali si ordina la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia *“causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”*; ordini univocamente individuabili;
- 2) **nonché della violazione di un provvedimento di eguale contenuto** assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'art. 388, comma 2, c.p.p. continua a sanzionare la frequente ipotesi di chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile (ovvero amministrativo o contabile) che concerne *“l'affidamento di minori o di altre persone incapaci...”*, e resta ferma la procedibilità a querela. Si tratta, spesso, delle condotte di elusione dei provvedimenti di affidamento dei minori o del cd diritto di visita stabilito dal

Inoltre, in altre parti della l. n. 168/2023 sono previste ulteriori modifiche che interessano l'art. 387-*bis* c.p., tra cui l'art. 391, comma 5, c.p.p., così consentendo la misura cautelare nel caso di arresto (obbligatorio).

10.2. Le direttive impartite.

Si terrà conto delle modifiche introdotte, in particolare il nuovo testo dell'art. 387-*bis* c.p. impone l'arresto obbligatorio anche per le fattispecie del secondo comma.

A seguito delle modifiche il PM di turno esterno disporrà di norma la direttissima.

11. L'arresto in flagranza differita (art. 10 l. n. 168/2023)

11.1. La nuova disposizione

L'articolo 10 della l. n. 168/2023 (*Arresto in flagranza differita*)⁸ introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-*bis*) al fine di consentire l'**arresto in flagranza differita**.

La disciplina deriva dai casi dei reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di **manifestazioni sportive, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, per cui **si considera comunque in stato di flagranza** colui**

⁸ Codice di procedura penale.

Art. 382-*bis*. – (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenza di genere a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, **entro 48 ore dal fatto.**

La ratio è così descritta nella relazione di accompagnamento: *“Si evidenzia che le sopra citate ipotesi di reato, per le quali verrebbe consentito l'arresto in flagranza differita, costituiscono alcune delle fattispecie più comuni e reiterate in tema di violenza contro le donne e domestica, ragion per cui la modifica varrebbe ad ampliare la gamma di comportamenti criminali suscettibili di tempestivo intervento repressivo, con finalità però soprattutto preventive di condotte più gravi e talvolta letali, della polizia giudiziaria.”.*

Ambito di applicazione

L'arresto in flagranza differita si applica ai delitti di cui agli artt. 387-*bis* c.p., come modificato, 572 e 612-*bis* c.p., delitti (tentati o consumati), per i quali già prima era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e quasi flagranza ai sensi dell'art. 380, comma 2, l-ter, c.p.p.

Sulla flagranza nel caso di reati abituali, di frequente applicazione in questo circondario, vi è pacifica giurisprudenza per cui *“E' consentito procedere all'arresto in flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitudine richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima. (Fattispecie in tema di atti persecutori ex art. 612-*bis* cod. pen.)”*⁹.

Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita è consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-*bis* c.p. anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile e, comunque, per le ipotesi previste oggi dal secondo comma dell'art. 387-*bis* c.p.

I presupposti: a) la documentazione rilevante

I presupposti per l'arresto sono rappresentati, in primo luogo, da *“documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica”* (dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, e la persona risulti aver commesso i reati indicati...).

Il riferimento alla **documentazione video fotografica** non presenta margini di incertezza trattandosi di espressione utilizzata anche nell'arresto per flagranza differita per manifestazioni sportive e in numerose fattispecie incriminatrici, sicché si potrà applicare la relativa giurisprudenza.

Sulla nozione di **dispositivi di comunicazione informatica o telematica sono utili numerose disposizioni del codice penale ad esempio** (artt. 616, ultimo comma, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, del codice penale; art. 266-*bis* c.p.p.).

L'ipotesi più frequente sarà il deposito di mail, sms, Whatsapp (scritti, vocali, con foto e video).

I presupposti: b) il contenuto della documentazione rilevante

Dalla documentazione indicata deve emergere **inequivocabilmente il fatto** e risulterne autore la persona. In tal modo si restringe significativamente la documentazione utile, potendosi utilizzare le interpretazioni offerte per l'identica espressione utilizzata per la flagranza differita per la violenza sportiva.

⁹ S.C. nn. 7915/2019, Rv. 275627; 19759/2019, Rv. 277521.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

La documentazione **deve consentire di accertare il fatto rilevante, dunque commesso dalla persona per cui si procede entro le precedenti quarantotto ore.** Ad esempio: la fotografia o il video dovranno non solo ritrarre o riprodurre una condotta rilevante dell'autore ma anche consentire la sua collocazione temporale nelle quarantotto ore precedenti.

Particolare rilievo potranno assumere le mail (purché sia univoca l'orario della ricezione e il suo autore) e spesso SMS e Whatsapp (di qualunque contenuto) in cui è univoco chi riceve e l'orario ed è agevolmente individuabile colui che in via.

I presupposti: c) la legittimità dell'acquisizione.

Sulla documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, la relazione di accompagnamento precisa che la documentazione comprovante in modo inequivoco il fatto di reato e il suo autore possa essere ottenuta *“anche da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel rispetto della normativa unionale e nazionale sul trattamento dei dati personali (il riferimento, in generale, è al regolamento (UE) n. 679/2016 e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre per quanto attiene, più in particolare, alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei reati, viene in rilievo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018). Con la modifica proposta, oltre ai video e alle immagini, sarà quindi possibile acquisire anche altri tipi di documentazione, ovvero altri elementi utili estrapolati, nel rispetto della normativa sulla privacy, da applicazioni informatiche o telematiche (si pensi, ad esempio, alle chat o alla condivisione di una posizione spaziale, spontaneamente offerte dalla persona offesa)...”.*

Gli ordinari presupposti

Naturalmente devono ricorrere gli ordinari presupposti dell'arresto in ordine alla configurabilità del reato, in cui assumono rilievo (a questi fini) anche le sole dichiarazioni della persona offesa con gli usuali criteri di valutazione.

Profili procedurali

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Si applicano, poi, le ordinarie disposizioni relative all'arresto.

11.2. Le direttive adottate.

Si ricorda che l'arresto per i delitti in esame, artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p. è obbligatorio e che la direttiva n. 2/2023 contiene specifiche indicazioni (par. 6).

Si applicherà l'arresto in flagranza differita nei casi su indicati tenendo conto:

- ***della documentazione rilevante (video fotografica o tratta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).*** L'ipotesi più frequente sarà il deposito di mail, sms, Whatsapp (scritti, vocali, con foto e video);
- ***del contenuto della documentazione rilevante,*** da cui deve emergere ***inequivocabilmente il fatto*** e risulterne autore la persona; ad esempio: la fotografia o il video dovranno non solo ritrarre o riprodurre una condotta rilevante dell'autore ma anche consentire la sua collocazione temporale nelle quarantotto ore precedenti; particolare rilievo potranno assumere le mail (purché sia univoca l'orario della ricezione e il suo autore) e spesso SMS e Whatsapp (di qualunque contenuto) in cui è univoco chi riceve e l'orario ed è agevolmente individuabile colui che in via;



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

- **della legittimità dell'acquisizione della documentazione (v. sopra);** di norma non vi saranno questioni trattandosi di documenti legittimamente in possesso della parte offesa perché la ritraggono o sono stati ricevuti sul proprio cellulare o sul computer;
- **degli ordinari presupposti** in ordine alla configurabilità del reato, in cui assumono rilievo (a questi fini) anche le sole dichiarazioni della persona offesa con gli usuali criteri di valutazione;
- **della necessità di procedere all'arresto** non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto; **applicando le ordinarie disposizioni relative all'arresto.**

12. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero (art. 11 l. n. 268/2023).

12.1 La nuova disposizione.

L'articolo 11 della legge n. 168/2023 interviene in materia di **allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** introducendo ulteriori commi all'articolo 384-*bis* c.p.p.

Presupposti e ambito di operatività.

La disposizione ripercorre termini che si rinvencono nel fermo del pubblico ministero (art. 384 c.p.p.) e nell'allontanamento urgente disposto dalla polizia giudiziaria (art. 384-*bis*, comma 1) a).

Il pubblico ministero può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare sulla base dei gravi indizi di reato e in assenza di flagranza per i seguenti delitti:

- 1) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.),
- 2) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
- 3) lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate cd codice rosso;
- 4) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).
- 5) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Detti delitti sono in parte diversi da quelli previsti per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria¹⁰.

I presupposti per l'applicazione sono:

¹⁰Da un lato, non sono ricompresi plurimi delitti (ad esempio artt. 570, 571, 612, secondo comma, c.p.); dall'altro, sono elencati alcuni delitti ivi ricompresi (artt. 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 612-*bis*, c.p.), ma senza il riferimento all'essere **commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente** (per le lesioni aggravate cd codice rosso non vi è piena coincidenza).

Ancora, si prevede una ampia categoria (con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni) che solo in parte ricomprende quelli previsti per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria (art. 583-*quinquies* c.p.) e, comunque, senza il riferimento all'essere **commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, pur se la tipologia di misura (allontanamento dalla casa familiare) naturalmente riguarderà autore e vittima legati da una relazione tale da avere una "casa familiare"** Vi possono rientrare, ad esempio, i delitti previsti dagli artt. 610 e 614 c.p.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenza di genere a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

- 1) fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in **grave ed attuale pericolo** la vita o l'integrità fisica della persona offesa (formula analoga all'allontanamento urgente della polizia giudiziaria, potendosi così fare riferimento alla relativa interpretazione);
- 2) **una situazione di urgenza che non consente di attendere il provvedimento del giudice** (formula non prevista per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria). Il legislatore intende colmare il lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero alla valutazione da parte del giudice che procede (oggi, ai sensi del nuovo art. 362-*bis* c.p.p. non oltre venti giorni). La formula adoperata, come si vedrà oltre, rende evidente che il provvedimento viene adottato quando il pubblico ministero ha la disponibilità degli atti e il tempo per attendere il provvedimento del giudice (comunque da adottare nei venti giorni) possa mettere in grave e attuale pericolo la persona offesa, circostanza che si verifica nella pratica.

Procedimento

La disposizione prevede autonome disposizioni procedurali, richiamando in sostanza, da un lato le disposizioni sul fermo del pubblico ministero, dall'altro quelle di cui agli artt. 385 c.p.p

Il concreto ambito di applicabilità.

La nuova disposizione, prevede che il pubblico ministero possa intervenire in una situazione di urgenza estrema (pericolo concreto e attuale per la parte offesa e reiterazione delle condotte), tale da non consentire un tempestivo provvedimento del giudice per rispondere alla richiesta di misura cautelare avanzata. In questi casi il legislatore richiede al pubblico ministero di intervenire, sempre che sia stato ordinariamente investito del tema con l'iscrizione della notizia di reato, con piena conoscenza degli atti depositati dalla polizia giudiziaria, e l'eventuale svolgimento di indagini, compreso l'esame della persona offesa entro i tre giorni (qualora si tratti di uno dei delitti che prevede tale incombenza).

In sintesi, l'urgenza di provvedere si verifica, di norma, dopo l'iscrizione della notizia di reato. Possono verificarsi casi residuali con informativa orale al pubblico ministero di turno da parte della polizia giudiziaria, sempre che non siano applicabili i diversi istituti precautelari, qualora la stessa polizia giudiziaria ravvisi "ragioni di urgenza" (anche per delitti cd codice rosso) ex art. 347, comma 3, c.p.p. per tale informativa.

12.2. Le direttive adottate.

La polizia giudiziaria potrà segnalare i presupposti per l'allontanamento urgente:

- a) **di norma con la CNR depositata a mano in Procura** indicando che vi è apposta richiesta, al pari delle richieste di misura cautelare, **perciò conferendo col PM di turno Violenza di genere**. Si applicano tutte le disposizioni della direttiva n. 2/2019 nel caso di richiesta di misura cautelare;
- b) **anche dopo il deposito della CNR, quando sorga la necessità, analogamente ai casi in cui oggi si richiede successivamente una misura cautelare. Si raccomanda di predisporre autonoma CNR nel caso di integrazione di denuncia/querela contenente nuovi elementi**
- c) **nei casi di estrema urgenza sarà contattato il PM di turno esterno, dando l'informativa orale, e seguendo le sue indicazioni.** All'esito della comunicazione orale il pubblico ministero di turno:
 - generalmente, darà indicazioni sul deposito della comunicazione della notizia di reato presso l'Ufficio di Procura (rientrandosi così nell'ipotesi sopra indicata), con l'ordinaria urgenza di trattazione secondo l'organizzazione dell'Ufficio;



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

- ovvero, in casi che si presume siano limitati, qualora ravvisi un pericolo *ad horas* e non sia possibile adottare particolari forme di tutela, potrà “*assumere la direzione delle indagini*” con acquisizione immediata degli atti dalla polizia giudiziaria (non essendo consentite disposizioni orali previste, ad esempio, nel comma 1 dell’art. 384-*bis*), potendo poi adottare il provvedimento di allontanamento urgente, compatibilmente con la necessità di esaminare gli atti e di procedere alle opportune valutazioni.

13. Le disposizioni in materia di misure cautelari: a) sui criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive (art. 13).

I numerosi interventi in materia di misure cautelari evidenziano la particolare esigenza del legislatore di assicurare una tutela effettiva e immediata alle vittime dei reati, in generale e nella materia in esame.

Gli interventi si pongono nella scia delle plurime modifiche adottate con la l. n. 69/2019, con la particolarità, oggi, di coinvolgere anche la fase dei tempi del Giudice che esamina le richieste del pubblico ministero.

Si rinvia al par. 12 delle Linee guida

14. Le disposizioni in materia di misure cautelari: b) Rafforzamento delle misure cautelari e dell’applicazione del cd. braccialetto elettronico (art. 12)

14.1. Le nuove disposizioni.

L’articolo 12 della l. n. 168/2023 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico*) interviene con plurime modifiche al codice di procedura penale in due materie:

- a) rafforzamento delle **misure cautelari, su cui si rinvia al par. 14 delle Linee guida;**
- b) prescrizione del **braccialetto elettronico con** determinate modalità su cui si offre qualche indicazione (per il dettaglio si rinvia al par. 14 delle Linee guida).

Le modifiche in materia di applicazione del cd braccialetto elettronico in linea generale (art. 275-bis c.p.p.).

L’articolo 12 della l. n. 168/2023 modifica l’art. 275-*bis*, comma 1, c.p.p.¹¹, che disciplina le *Particolari modalità di controllo* previste nel caso di applicazione degli arresti domiciliari eliminando il riferimento al previo accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria, e sostituendolo con la verifica della “relativa fattibilità tecnica”.

Nel caso di arresti domiciliari (per qualunque tipologia di reato):

¹¹ Codice di procedura penale.

Art. 275-bis. Particolari modalità di controllo.

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ~~quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria~~ **previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria.** Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

- a) il giudice applica gli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in atto prevedendo necessariamente l'applicazione del cd braccialetto elettronico (ex artt. 284 e 275-bis, comma 1, c.p.p.), salvo che non ne sia ravvisata l'esigenza applicando i cd arresti domiciliari semplici (disposizione modificata) con obbligo di motivazione rafforzata;
- b) il giudice, nel prevedere l'applicazione del braccialetto elettronico dispone che si applichi la custodia cautelare in carcere (ovvero questa prosegua) in assenza di consenso dell'indagato ex art. 275-bis, comma 2, c.p.p. (disposizione non modificata);
- c) acquisito il consenso, la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione, dovrà accertare la "fattibilità tecnica" (disposizione introdotta);
- d) qualora l'accertamento della "fattibilità tecnica" sia positivo, non vi saranno problemi esecutivi.
- e) qualora l'accertamento della "fattibilità tecnica" sia negativo, in assenza dei mezzi tecnici idonei a garantire un effettivo controllo, dovrebbe continuare ad eseguirsi la custodia cautelare in carcere (nel caso di sostituzione della misura) ed applicarsi la misura della custodia in carcere (col trasferimento dell'indagato in carcere), ma si seguiranno le indicazioni del giudice.

Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare): l'incremento dei delitti che consentono la misura, la contestuale obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico con distanza minima.

Nel rinviare alle Linee guida, in questa sede è sufficiente ricordare che opportunamente si modifica l'ultima parte dell'articolo in esame prevedendo, per i delitti indicati:

- a) **l'obbligo (non più la facoltà) di prevedere l'applicazione del braccialetto elettronico con una distanza minima di 500 metri**, salvo che la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro (in tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni);
- b) l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico; consenso necessario ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p. richiamato;
- c) l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure cautelari, anche più gravi qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronica, verifica necessaria ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p. richiamato;
- d) **l'obbligo del braccialetto elettronico con distanza minima di 500 mt., salvo deroghe consentite** (eventualmente in sede di richiesta di modifica) solo nel caso di necessaria frequentazione dei luoghi di lavoro, prescrivendo comunque modalità tali da tutelare la persona offesa;
- e) **qualora non sia prestato il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, l'applicazione anche congiunta di una misura più grave.** E' il provvedimento applicativo che dovrà prevedere la misura ritenuta adeguata all'indagato e idonea a tutelare la persona offesa, qualora non sia prestato il consenso, trattandosi di condotta naturalmente idonea a fare ritenere una maggiore pericolosità e una maggiore necessità di tutela della persona offesa. A seconda della pericolosità manifestata potranno essere previsti:

Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa): l'incremento dei delitti che consentono la misura, la contestuale obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico con distanza minima.



Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della *legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative.*

Ulteriori modifiche previste dall'art. 12 l. n. 168/2023, analoghe a quelle relative all'art. 282-*bis* c.p.p., coinvolgono il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, di cui all'art. 282-*ter* c.p.p., estendendone la portata e prevedendo l'applicazione del braccialetto elettronico come indicato all'art. 282-bis c.p.p.

14.2. Le direttive impartite

Per la polizia giudiziaria il tema principale è quello della verifica della fattibilità tecnica del braccialetto elettronico. In considerazione dell'esperienza maturata in questi anni è prevedibile che l'accertamento sia rapido e in ogni caso, **andrà eseguito necessariamente con l'ausilio del personale della società incaricata che dovrà offrire idonea attestazione ovvero la polizia giudiziaria redigerà apposita annotazione inviata al PM.**

Sotto il profilo pratico, nel caso di arresti domiciliari l'accertamento sarà semplice, essendo anche prevista l'installazione della linea telefonica fissa.

Per i braccialetti antistalking, per i quali attualmente non è prevista l'installazione di una linea telefonica fissa (nell'abitazione o nei luoghi frequentati dalla persona offesa), la fattibilità tecnica accertata al momento dell'applicazione potrà essere disattesa in seguito attraverso l'esame dei cd "falsi allarmi", in particolare per assenza di copertura del segnale degli spostamenti di indagato e persona offesa. In questo caso si procederà a successiva segnalazione per valutare l'eventuale aggravamento della misura.

15. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- d) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) Al sig. Comandante del 3 N.O.M. Guardia di Finanza Roma;
- g) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri del circondario:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Procura della Repubblica di Tivoli, integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. *Indicazioni operative.*

- con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria e della Sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno della Procura per opportuna conoscenza;
- i) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- j) ai Responsabili dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni, per opportuna conoscenza.

Sarà, infine, inserita nel sito web della Procura della Repubblica di Tivoli.

Allegato:

- Nuovo modulo C.N.R. da utilizzare immediatamente.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto

(a cura dell'Ufficio di Procura)

IL P.M.

V°, si iscriva in conformità con la C.N.R./con le modifiche evidenziate sulla stessa C.N.R.

Registro	Smistamento	Rito	Assegnazione (anche mod. 45 e 46)
<input type="checkbox"/> NOTI	<input type="checkbox"/> P.M.	<input type="checkbox"/> Rito Monocratico	<input type="checkbox"/> PROCURATORE <input type="checkbox"/> GENERICO
<input type="checkbox"/> IGNOTI	<input type="checkbox"/> Ufficio D.A.S.	<input type="checkbox"/> Rito Collegiale	<input type="checkbox"/> 1° GRUPPO <input type="checkbox"/> 2° GRUPPO
	<input type="checkbox"/> Giudice di Pace		<input type="checkbox"/> 3° GRUPPO <input type="checkbox"/> 4° GRUPPO
			<input type="checkbox"/> dott. _____ precedente n. _____
			<input type="checkbox"/> PM Turno Esterno _____
<input type="checkbox"/> Mod. 45 _____			
<input type="checkbox"/> Mod. 46 _____			

In caso di iscrizione di reato di competenza del GdP, si delega il fascicolo ex art. 17, c. 1 lett. b), d.lgs. n. 274/2000 al Vice Procuratore Onorario individuato secondo i criteri automatici prefissati.

Note

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> archiviazione | <input type="checkbox"/> Trasmissione per competenza |
| <input type="checkbox"/> decreto penale | <input type="checkbox"/> delega |
| <input type="checkbox"/> 415 bis | <input type="checkbox"/> Al V.P.O.: riferire |

Tivoli, li _____

Il Sostituto Procuratore T.E.

INTESTAZIONE

Nr. _____ di prot.

_____, li _____

**Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di TIVOLI**

Oggetto: Comunicazione di notizia di reato nei confronti di² NOTI IGNOTI (non seriali)

Trasmissione ANONIMO³ Trasmissione atto contenente Fatti Non Costituenti Reato⁴

Si comunica che questo Ufficio ha acquisito la notizia di reato (ovvero l'allegato anonimo o la notizia che allo stato non appare integrare estremi di reato), più compiutamente descritta nell'allegata documentazione di attività di P.G. ed al riguardo, si riferiscono i seguenti dati:

GIUDICE COMPETENTE	<input type="checkbox"/> TRIBUNALE	<input type="checkbox"/> Giudice di Pace
---------------------------	------------------------------------	--

Atti da convalidare:

- ARRESTO/FERMO eseguito in data _____ alle ore _____
- PERQUISIZIONE eseguita in data _____ alle ore _____, con esito positivo negativo
- SEQUESTRO eseguito in data _____ alle ore _____ (compilare anche ult. colonna della Sez. D)
- ONEROSO⁵ NON ONEROSO DI SOMME DI DENARO

Richieste urgenti:

- RICH. DI INTERCETTAZIONE RICH. DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

¹ Il presente modulo è allegato alla direttiva del 16/9/2016 della Procura della Repubblica di Tivoli in cui sono dettagliate le modalità di compilazione, sintetizzate nelle note che seguono. La direttiva e il modulo (versione aggiornata al 21 settembre 2017) sono reperibili sul sito www.procura.tivoli.giustizia.it/, cliccando su "Documentazione", poi su "Polizia Giudiziaria".

² Nel caso di CNR vanno compilati obbligatoriamente: il campo Giudice competente, le Sezioni A (per Ignoti cfr. nota 8), D, E ed F e, se presenti i relativi dati: "atti da Convalidare", Richieste Urgenti", le SEZ. B (parte offesa), C (denunciante) e G (allegati).

³ Nel caso di Anonimi vanno compilate le Sez. E e G (all. "Anonimo"). Le Sezioni non utilizzate possono essere eliminate.

⁴ Nel caso di FNCR occorre compilare la SEZ. E ed eventualmente: nel campo "Atti da convalidare" i dati relativi alla "PERQUISIZIONE", le SEZ. C, la SEZ. G. Le Sezioni non utilizzate possono essere eliminate.

⁵ Barrare nel caso in cui i beni sequestrati siano affidati a terzi con spese a carico/anticipate dall'Erario.

RICH. DI MISURA CAUTELARE REALE _____

DATI INSERITI NEL PORTALE N.D.R.⁶ SI (ricevuta R/ _____) NO

RELAZIONE AUTORE/VITTIMA

SI (da inserire nel campo dedicato sul portale NDR)

NO

▪ SEZ. A: PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI^{7 8}

1)	COGNOME E NOME	_____
	DATA E LUOGO DI NASCITA	IL _____ IN _____
	RESIDENZA	VIA _____ N. _____ COMUNE DI _____
	CODICE FISCALE – CUI	<input type="checkbox"/> CF _____ <input type="checkbox"/> _____
	COMUNICAZIONE PER NOTIFICAZIONE INDAGINI PRELIMINARI ⁹	<input type="checkbox"/> Effettuata <input type="checkbox"/> Non effettuata per le seguenti ragioni _____
	DOMICILIO DICHIARATO/ELETTO PER ATTI ESERCIZIO AZIONE PENALE ¹⁰	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si _____
	DIFENSORE NOMINATO	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> d'ufficio _____ <input type="checkbox"/> di fiducia _____
	PARLA E COMPRENDE LA LINGUA ITALIANA ¹¹	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2)	COGNOME E NOME	_____
	DATA E LUOGO DI NASCITA	IL _____ IN _____
	RESIDENZA	VIA _____ N. _____ COMUNE DI _____
	CODICE FISCALE – CUI	<input type="checkbox"/> CF _____ <input type="checkbox"/> _____
	DOMICILIO DICHIARATO/ELETTO PER ATTI ESERCIZIO AZIONE PENALE ¹²	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si _____
	DIFENSORE NOMINATO	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> d'ufficio _____ <input type="checkbox"/> di fiducia _____

⁶ Si raccomanda di inserire nel Portale NDR i dati completi relativi agli indagati (data e luogo di nascita, residenza, domicilio dichiarato/eletto, eventuale difensore nominato), alle parti offese (data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio eletto, difensore) e ai denunciati (se diversi dalla parte offesa).

⁷ Se i dati sono stati inseriti negli appositi campi del portale NDR possono essere indicati solo il nome e cognome.

⁸ Nel caso di indagato/i non noto/i indicare IGNOTO/I.

⁹ Cfr. direttiva n. 1/2022 con obbligo di compilare il modulo all. 1a

¹⁰ Cfr. direttiva n. 1/2022 con obbligo di compilare il modulo all. 1a, salvi i delitti Codice rosso (cfr. direttiva 2/2019)

¹¹ **Compilare tassativamente se trattasi di soggetto straniero.**

¹² Cfr. direttiva n. 1/2022 con obbligo di compilare il modulo all. 1a, salvi i delitti Codice rosso (cfr. direttiva 2/2019)

▪ **SEZ. B: PERSONE OFFESE**

1)	COGNOME E NOME	_____ ¹³
	DATA E LUOGO DI NASCITA	IL _____ IN _____
	RESIDENZA	VIA _____ N. _____ COMUNE DI _____
	DOMICILIO DICHIARATO/ELETTO ¹⁴	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si _____
	DIFENSORE NOMINATO	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si _____
	AVVISO 408 C.P.P.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

▪ **SEZ. C: DENUNCIANTI¹⁵** (compilare solo se diversi dalla persona offesa)

1)	COGNOME E NOME	_____
	DATA E LUOGO DI NASCITA	IL _____ IN _____
	RESIDENZA	VIA _____ N. _____ COMUNE DI _____

▪ **SEZ. D: QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO (Q.G.F.)**

	Art. legge violato	Luogo del commesso reato ¹⁶	Data del commesso reato ¹⁷	Data di accertamento ¹⁸	Rif. indagato ¹⁹	Rif. parte offesa ²⁰	Sequestro ²¹ <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO in data _____	
							Materiale sequestrato	Proprietà del materiale
a								
b								

▪ **SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/ NOTE//PRECEDENTI**

Se ANONIMO O FNCR: OGGETTO ²²
 Descrizione del fatto:

¹³ Se i dati sono stati inseriti negli appositi campi del portale NDR, possono essere indicati solo il nome e cognome.
¹⁴ Cfr. direttiva PG 1/2022 avviso PO par. 5 ATTENZIONE dare l'avviso previsto al querelante
¹⁵ Se i dati sono stati inseriti negli appositi campi del portale NDR, possono essere indicati solo il nome e cognome.
¹⁶ Indicare solo il Comune. Per i reati tributari indicare di norma il domicilio fiscale del soggetto.
¹⁷ Per i reati tributari indicare di norma la data della presentazione della dichiarazione.
¹⁸ Da compilare solo nel caso di **reato tributario**.
¹⁹ Fare riferimento al numero progressivo dell'indagato, inserito nella Sezione A.
²⁰ Fare riferimento al numero progressivo della parte offesa inserito nella Sezione B.
²¹ Nel caso di sequestro di un solo bene (o categoria omogenea di beni) e plurimi reati, indicare per quale reato vi è sequestro; nel caso di sequestro di più beni per diversi reati, indicare accanto ad ogni reato il bene in sequestro. Ad es., sequestro di stupefacente e di veicolo ricettato: indicare il sequestro della sostanza per il reato di droga, il sequestro del veicolo per la ricettazione.
²² Es.: per ANONIMO "Illeciti commessi nel Comune di XXXX"; per FNCR "lesioni patite da XXX senza responsabilità di terzi".

- Manca condizione di procedibilità (es. querela) Reato estinto per Definizione amministrativa in corso²³
 C'è precedente:²⁴ n. proc. PM ovvero n. prot. CNR
 Proposte di indagini, altro

▪ **SEZ. F: PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI**²⁵

Agenti Operanti	_____
------------------------	-------

Testimoni	_____
------------------	-------

- NON è stato possibile individuare persone in grado di riferire circostanze utili per la ricostruzione dei fatti

▪ **SEZ. G: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**²⁶

1)

Quanto esposto in fatto e in diritto è stato sintetizzato per una più agevole e completa rappresentazione di quanto riferito, rimettendo doverosamente all'apprezzamento della Procura della Repubblica l'individuazione delle soluzioni giuridiche più pertinenti al caso prospettato.

FIRMA DEL RESPONSABILE

²³ Barrare se sono in corso procedimenti di definizione amministrativa o di estinzione della contravvenzione (es. reati d.lgs. n. 81/08).

²⁴ Indicare eventuali precedenti (procedimento già iscritti dalla Procura o CNR) relativi a fatti connessi (es. 570, 572, 612-bis c.p).

²⁵ Vanno inseriti anche gli agenti operanti, allo scopo di facilitare la predisposizione dell'eventuale lista testi.

²⁶ Nel caso di CNR particolarmente complessa indicare "SEGUE IN ALLEGATO CNR COMPLETA".